



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
TRENTINO ALTO ADIGE

Reparto Comando – Sezione Comando

✉ Via G.D. Romagnosi, 15 - 38122 Trento - ☎ 0461/252248 - ✉ PEC TN0520000p@pec.gdf.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 187 E SEGG. DEL D.LGS. NR. 36/2023 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE/ALIMENTI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE, PRESSO I REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA UBICATI NELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - PERIODO 24 MESI.

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

PREMESSA

- 1. OGGETTO DEL SERVIZIO**
- 2. DURATA DELLA CONCESSIONE**
- 3. VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE**
- 4. CANONI DEMANIALI**
- 5. RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO**
- 6. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI**
- 7. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI E MODALITA DI GESTIONE DEL SERVIZIO**
 - 7.1. Caratteristiche dei distributori
 - 7.2. Termini per la consegna e l'installazione dei distributori
 - 7.3. Assistenza e manutenzione – Livelli di servizio
 - 7.4. Norme per le apparecchiature e DUVRI
 - 7.5. Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del lavoro
 - 7.6. Referente del Concessionario e Responsabile dell'esecuzione del contratto
 - 7.7. Personale del Concessionario
- 8. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
- 9. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE**
 - 9.1. Panieri prodotti e caratteristiche minime
 - 9.2. Intolleranze e allergie
- 10. PREZZI**
- 11. GARANZIA DEFINITIVA**
- 12. IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO**
- 13. PENALI**
- 14. NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**
- 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- 16. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico definisce la tipologia di prestazione inerente alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde, mediante installazione e gestione di distributori automatici, funzionanti a moneta e/o chiavetta elettronica (di seguito solo "Servizio").

La concessione è suddivisa in **tre lotti**, suddivisi nell'ambito delle province della Regione Trentino Alto-Adige. I lotti, il numero e la tipologia dei distributori automatici da installare, gli indirizzi dei Reparti interessati, i militari referenti, sono riepilogati nell' "**Allegato 1 - Sedi di consegna**" al presente Capitolato, costituente parte integrante di esso.

Nel presente documento, con il termine "*Amministrazione*" o "*Concedente*" si intende il Reparto T.L.A. Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza, mentre con il termine "*Concessionario*" si intende l'impresa aggiudicataria del contratto di concessione.

Il Servizio è rivolto ai militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ed al personale a qualsiasi titolo in servizio.

L'utenza esterna, che ha accesso alle Caserme, è costituita da: visitatori occasionali, maestranze addette alla fornitura o a prestazioni di servizi o lavori e partecipanti a riunioni.

L'utilizzo dei distributori automatici è facoltativo da parte dell'utenza e pertanto, ai sensi dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, la Società aggiudicataria non ha la facoltà di avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche al contratto, per l'eventuale mancata fruizione del servizio da parte degli utenti.

I contenuti del presente Capitolato saranno recepiti nel contratto da stipularsi fra l'Amministrazione ed il Concessionario, all'esito della procedura di affidamento.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato tecnico disciplina i contenuti puntuali del servizio oggetto di concessione, di somministrazione di alimenti preconfezionati, bevande calde e fredde mediante l'installazione e la gestione di apparecchiature di distribuzione automatica, funzionanti a moneta e/o chiavetta elettronica.

Il rapporto giuridico intercorrente tra il Concessionario e l'Amministrazione si configura come un rapporto di natura concessoria, ai sensi dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto:

- la concessione non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione;
- il Concessionario si assume, in concreto, i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sugli introiti consistenti nella riscossione dei prezzi corrisposti dall'utenza per l'acquisto dei prodotti offerti;

Il Servizio comprende le seguenti prestazioni;

- fornitura, installazione, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori;
- gestione dei distributori, comprensiva del rifornimento periodico dei prodotti (bevande e alimenti);
- sostituzione parziale e/o totale dei distributori obsoleti e/o vetusti e/o guasti nel rispetto delle indicazioni previste dal presente Capitolato;
- trasferimento e riposizionamento dei distributori su richiesta del Concedente;
- nuova installazione e/o rimozione di distributori automatici, in considerazione di eventuali esigenze sopravvenute del Concedente e, al termine della durata della concessione, rimozione a cura e spese del Concessionario.

I punti di ristoro presso i quali il Concessionario è tenuto all'installazione dei distributori automatici sono riepilogati nell' "**Allegato 1 al Capitolato - Sedi di consegna**".

La procedura di selezione e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolati da norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia di concessioni di servizi. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle norme vigenti in quanto applicabili, del Codice Civile, del Codice dei contratti pubblici, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del "Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" di cui al DM 18 ottobre 2014, n. 181.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha **durata di 24 (ventiquattro) mesi**, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione di una nuova procedura di affidamento del contratto, è consentito per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione concedente, prorogare il contratto nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento alla conclusione della medesima procedura.

In tale caso, il Concessionario si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa, per il tempo necessario a concludere la nuova procedura. Qualora il Concessionario dovesse interrompere la prestazione pattuita prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione può rivalersi, a titolo di penale, sull'intero importo depositato a titolo di cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta fermo che il Concessionario si impegna a garantire le prestazioni oggetto della presente Concessione anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione. È esclusa la possibilità di rinnovo, per espressa previsione di Legge.

3. VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE

Il **valore complessivo** presunto calcolato per il periodo di vigenza contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi è pari ad **€ 140.000,00 (centoquarantamila/00) IVA esclusa**, suddiviso nei seguenti Lotti ripartiti in ambito regionale in considerazione della distanza chilometrica da percorrere al fine di assicurare un puntuale rifornimento dei distributori installati presso i Reparti del Corpo:

Lotto 1 - Valore € 28.940,00

C.do Regionale T.A.A. e Gruppo Trento
Comando Provinciale e Nucleo PEF Trento
Tenenza di Borgo Valsugana
Tenenza di Cavalese
Tenenza di Cles
Tenenza di Fiera di Primiero
Compagnia di Rovereto
Tenenza di Riva del Garda
Tenenza e Stazione SAGF di Tione di Trento

Lotto 2 - Valore € 29.679,00

Comando Provinciale Bolzano
Nucleo PEF e Gruppo Bolzano
Sezione Aerea di Bolzano
Tenenza di Egna
Compagnia e Stazione SAGF di Merano
Tenenza e Stazione SAGF di Silandro
Tenenza di Tubre

Lotto 3 - Valore € 11.381,00

Compagnia di Bressanone
Tenenza e Stazione SAGF di Vipiteno
Compagnia e Stazione SAGF di Brunico
Stazione SAGF di Prato alla Drava

L'attribuzione del valore di ciascun lotto (**per un totale di € 70.000 annuali**) è stata determinata sulla base delle dichiarazioni presentate dalle Imprese concessionarie afferenti al fatturato prodotto in termini di erogazioni ed incasso netto per ciascuna caserma - nei precedenti trienni per analoga concessione.

4. CANONI DEMANIALI

Per le caserme demaniali il Concessionario è tenuto a stipulare con l'Agenzia del Demanio, e con questo Ente, apposito Atto di concessione d'uso di spazi in immobili in uso governativo alla Guardia di Finanza per lo spazio occupato dai predetti distributori automatici secondo le modalità concordate nell'apposito atto di concessione che viene redatto.

Come previsto dall'Atto di concessione che verrà sottoscritto tra Guardia di Finanza, Concessionario e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Trentino - Alto Adige, il concessionario è tenuto a provvedere al relativo versamento utilizzando i modelli F24, che verranno recapitati tramite servizio Postel, in rate annuali. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la scadenza indicata nel modello di pagamento.

Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta dell'Agenzia del Demanio, in misura pari al 100 % della variazione in aumento accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo.

Per il ritardo, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute, il concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora, in misura pari al tasso legale, dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, anche in mancanza di espressa messa in mora. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini assegnati, l'Agenzia del Demanio provvederà ad avviare la riscossione coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 274, della L. 311/2004.

Si evidenzia che nel precedente approvvigionamento riguardante la medesima concessione, l'importo versato dal concessionario era pari ad euro 8.175,02 annui, da pagare utilizzando i modelli F24. L'importo relativo al canone annuo di concessione d'uso degli spazi destinati all'espletamento del servizio somministrazione di bevande e cibi a mezzo di distributori automatici da versare all'Agenzia del Demanio per la presente procedura di gara, verrà comunicato da questa Stazione Appaltante a seguito di comunicazione da parte dell'Agenzia del Demanio che ha l'onere di quantificare l'importo dovuto. Al termine della gara, copia dell'obbligazione commerciale verrà trasmessa

all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Trentino Alto Adige per consentire di regolare il rapporto ed i pagamenti con l'aggiudicatario della concessione.

5. RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO

Con cadenza annuale a partire dall'attivazione della concessione, il Concessionario dovrà rendicontare all'Amministrazione i ricavi, i consumi alimentari e quelli energetici, per ciascun distributore.

Il Concessionario dovrà approntare il servizio per la rendicontazione annuale dei dati di consumo. Tale servizio potrà consistere o in un apposito portale web oppure in un sistema di reportistica via posta elettronica. A richiesta dell'Amministrazione dovranno essere rendicontati dati di consumo parziali sia in senso cronologico che geografico, anche al fine della verifica delle misurazioni.

L'Amministrazione determinerà il costo effettivo puntuale sostenuto per i consumi di ciascun distributore calcolando il costo per KW di ciascuna utenza interessata dall'installazione di distributori e moltiplicando tale importo per il numero di KW consumati dai distributori connessi a tale utenza.

L'Amministrazione addebiterà con frequenza annuale l'importo del rimborso al Concessionario, che dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso.

6. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

Tutti i prodotti devono essere conformi alle norme di legge o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, il trasporto e la consegna. I prodotti proposti dall'operatore economico partecipante devono possedere le caratteristiche tecniche, i requisiti di conformità, le garanzie e le certificazioni di qualità del produttore. L'operatore economico deve garantire la conformità dei beni oggetto di fornitura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Si evidenzia, altresì, che con Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica datato 9 aprile 2025, sono stati adottati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il settore ristoro e per i distributori automatici a servizio della pubblica amministrazione e pubblicati nella G.U. del 26 aprile 2025. Tale documento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, e nell'ambito di quanto previsto dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, approvato con Decreto 3 agosto 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del Made in Italy. I CAM adottati mirano a ridurre gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dei servizi di ristoro attraverso:

- soluzioni e tecnologie che consentono di contribuire alla prevenzione dei rifiuti promuovendo l'efficienza nell'uso della materia;
- un miglioramento delle caratteristiche ambientali dei prodotti offerti;
- la promozione di criteri di *ecodesign* e dell'attuazione di misure ed azioni rilevanti ai fini della promozione di modelli di economia circolare ed efficientamento energetico.

7. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Come indicato in Premessa i distributori automatici devono essere posizionati presso le sedi indicate nell' "**All.1 al Capitolato - Sedi di consegna**".

7.1. Caratteristiche dei distributori

Il possesso dei requisiti minimi dei prodotti e dei distributori automatici descritti di seguito è necessario e obbligatorio ai fini della completezza dell'offerta.

I distributori automatici in fornitura dovranno rispettare i CAM stabiliti al punto 2.1.2. e seguenti del D.M. 09/04/2025 sopra richiamato.

Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità amministrative in tema di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di salubrità degli ambienti di lavoro ed ogni altra norma applicabile al servizio richiesto.

Il Concessionario ha, altresì, l'onere di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità competenti.

I distributori automatici da installare devono avere le seguenti caratteristiche;

- a. essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione;
- b. rispondere al requisito minimo di classe energetica F;
- c. essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli Impianti e delle macchine, di prevenzione incendi nonché essere dotati di dispositivi c.d. "salvavita";
- d. essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- e. rispettare la norma CEI EN 600335-2-75 ("*Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- f. essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli Impianti e prevenzione incendi a norma del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi di settore;
- g. essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- h. essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del sistema H.A.C.C.P.
L'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione della concessione, il proprio manuale H.A.C.C.P. (piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento CE 852/2004;
- i. contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di e riduzione dell'effetto serra;
- j. possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato dalle normative e dai regolamenti di settore delle Autorità amministrative competenti in materia;
- k. essere conformi alle attuali normative in materia di disabilità;
- l. riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, il nominativo e il contatto del Referente

- del Concessionario e i recapiti del contact center per eventuali reclami e segnalazioni (riguardanti a titolo esemplificativo e non esaustivo guasti o esaurimento dei prodotti);
- m. essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;
 - n. essere dotati di dispositivi di segnalazione su indisponibilità dei prodotti e di eventuali avarie o malfunzionamenti;
 - o. per i distributori di bevande fredde e alimenti freschi: essere dotati di un sistema che preveda una temperatura di sicurezza che inibisce la vendita dei prodotti nel caso la temperatura prevista fosse superata;
 - p. fornire automaticamente, in conformità alle linee di indirizzo delle Autorità amministrative competenti in materia, bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate, nonché consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione, Resta inteso che non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine come anche sui distributori, escluso quella concernente il solo marchio del Concessionario. Quest'ultimo, inoltre, si impegna a privilegiare, qualora possibile, la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati con imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità;
 - q. essere dotati dei seguenti sistemi di pagamento:
 - a monete e a banconote con sistema rendi-resto;
 - a scheda o chiave elettronica ricaricabile (anche denominata "chiavetta");
 - applicazione mobile
 - consentire l'accettazione di monete a partite da 5 centesimi di euro (0,05);per i distributori con sistema di erogazione a spirale, avere un sistema di fotocellule in grado di riscontrare l'effettiva erogazione del prodotto e di trattenere il costo solo in caso di corretta erogazione, prevedendo la funzionalità di restituzione monete o restituzione importo su chiavetta in caso di mancata erogazione del prodotto.

Per quanto riguarda il sistema di pagamento tramite chiavette e tramite applicazione mobile, le apparecchiature di distribuzione automatica devono consentire la ricarica delle medesime in modo automatico tramite gli stessi distributori. Il valore massimo della cauzione richiesta per rassegnazione delle chiavette non può superare il valore di € 5,00 (euro cinque/00), con rimborso dell'importo all'utente a fronte della restituzione a fine concessione. La gestione di tali strumenti, comprendente, a titolo d'esempio, la consegna agli utenti, l'attivazione, il guasto e la sostituzione sarà a esclusivo carico del Concessionario.

I distributori che dovessero risultare, durante lo svolgimento del Servizio, tecnologicamente obsoleti devono essere, previa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, tempestivamente sostituiti con altri di tecnologia moderna; parimenti, il Concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, previa preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche. L'assistenza e la manutenzione dei distributori sono a totale carico del Concessionario.

Al Concessionario è consentito l'accesso agli spazi presso i quali sono collocati i distributori in orari concordati con l'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà installare nelle immediate vicinanze dei macchinari nel rispetto dei principi e criteri che regolano la differenziazione della raccolta dei rifiuti, idonei recipienti porta rifiuti distinti per tipologia di rifiuto con coperchio a ritorno automatico, da sostituire qualora diventassero inadeguati allo scopo.

Sarà cura del personale Incaricato da questa Amministrazione provvedere allo svuotamento dei suddetti contenitori.

Il Concessionario prima dell'installazione dei distributori, dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante una relazione CAM (cfr. punto 2.2.1. del D.M. 09/04/2025) in cui descrive le scelte adottate per il rispetto dei criteri e le relative verifiche di conformità, allegando la pertinente documentazione.

7.2 Termini per la consegna e l'installazione dei distributori

L'installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica deve avvenire presso le sedi indicate nell' **"All. 1 al Capitolato - Sedi di consegna"** previ accordi diretti con i militari nominati responsabili per l'esecuzione contrattuale e comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della concessione, pena l'applicazione delle relative penali.

Analogamente, alla scadenza contrattuale, il Concessionario è tenuto alla rimozione delle proprie apparecchiature con ripristino degli spazi nello stato antecedente all'installazione. La rimozione deve essere effettuata, previ accordi diretti, entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data scadenza del contratto, pena l'applicazione delle penali previste.

Le certificazioni elettriche dei distributori installati, i relativi allacciamenti elettrici e i collegamenti idraulici si intendono a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario ha l'onere, in sede di installazione dei distributori automatici, di segnalare tempestivamente all' Amministrazione eventuali anomalie e/o guasti riscontrati negli impianti elettrici o idrici. A seguito di segnalazione, l'Amministrazione provvede ai necessari interventi di ripristino, dandone comunicazione espressa al Concessionario; dalla data di predetta comunicazione decorrono i nuovi termini per l'installazione e messa in esercizio dei distributori automatici, di cui sopra.

Il Concessionario può fornire distributori automatici singoli o composti da pluralità di moduli in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto, compatibilmente con gli spazi posti a disposizione, tenuto conto delle specificità di ciascuna punto di ristoro.

Il Concessionario è tenuto ad apporre, su ciascun distributore automatico installato, una o più etichette riportanti le informazioni indicate nel paragrafo 7.1, lettera l), del presente Capitolato. Dell'avvenuto completamento della fase di consegna e installazione farà fede un apposito verbale di installazione, redatto congiuntamente dal Referente del Concessionario e dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, dal quale deve rilevarsi;

- la decorrenza formale del servizio e la data di effettivo avvio del medesimo;
- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specifica (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, attestazione avvenuto controllo integrità prodotti, interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento, autorizzazione sanitaria, registrazione in conformità al Regolamento CE 852/2004 del deposito/stabilimento in cui sarà stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici, etc.).

Il Concessionario si impegna, altresì, entro 5 (cinque) giorni solari dall'installazione dell'ultimo distributore, a fornire all'Amministrazione l'elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, entro lo stesso termine, in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate.

L'Amministrazione, ferma restando la possibilità di verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande e alimenti e della regolarità delle certificazioni richieste, con particolare riferimento a quelle di natura igienico-sanitaria, si riserva di eseguire, a campione controlli periodici al fine di verificare il corretto uso degli spazi concessi e il rispetto degli impegni assunti per la qualità dei prodotti e del servizio.

Parimenti sarà redatto apposito verbale di disinstallazione delle apparecchiature al termine della Concessione.

In ogni caso, il Concessionario solleva l'Amministrazione dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti, pertanto, detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Concedente medesimo.

7.3. Assistenza e manutenzione - Livelli di servizio

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario. In caso di guasto delle apparecchiature, il Concessionario provvede al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre la giornata lavorativa successiva alla segnalazione del guasto stesso da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro la giornata lavorativa successiva all'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione, in tal caso, ove l'Amministrazione non ritenga conveniente concedere un ulteriore tempo per la riparazione, il Concessionario deve provvedere a sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

Al fine di assolvere a tali compiti, a decorrere dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, il Concessionario assicura un servizio di contact center, mediante l'indicazione di un indirizzo e-mail e/o di un numero di contatto telefonico ai quali poter recapitare le segnalazioni di guasti o di altri disservizi.

I riferimenti dovranno essere comunicati al Concedente all'avvio del Servizio ed essere esposti sui distributori.

Il servizio di contact center deve essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali per almeno 8 (Otto) ore lavorative giornaliere, dalle ore 9:00 alle 17:00.

7.4. Norme per le apparecchiature e DUVRI

Si precisa che i costi per la sicurezza, sono allo stato valutati pari a € 0,00 in quanto le prestazioni del servizio saranno effettuate nei locali della Stazione Appaltante, con fruitori già in sede. Pertanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e non sussiste alcuna necessità di procedere alla redazione del DUVRI.

Resta, invece, inteso che l'Affidatario rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività. I concorrenti, in sede di offerta, dovranno indicare la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all'esercizio dell'attività svolta, ai sensi dell'art 108, comma 9, dal Codice degli Appalti.

7.5. Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

È fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio o esplosione dei distributori automatici.

Il Concessionario, che risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione del Servizio e assume a suo esclusivo carico tutti gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche è tenuto a compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione e degli eventuali utenti presenti durante il servizio.

7.6. Referente del Concessionario e Responsabile dell'esecuzione del contratto

Per la regolare esecuzione della prestazione il Concessionario, prima di dar avvio al servizio, nomina un proprio Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse alla prestazione.

Il Referente deve possedere i seguenti requisiti:

- a. adeguata preparazione e formazione professionale, in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
- b. capacità d'intervento per la gestione del Servizio e di eventuali problematiche dell'esecuzione;
- c. reperibilità, almeno dalle ore 8:00 alle ore 18:00, nei giorni lavorativi.

L'Amministrazione tramite il proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto, si rivolge direttamente al suddetto Referente per ogni problema sorto o insorgente nell'espletamento del servizio o esecuzione del contratto.

Le comunicazioni formali da parte dell'Amministrazione sono trasmesse al Referente, intendendosi così validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge al Concessionario. Quanto dichiarato o sottoscritto dal Referente, è considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario. In caso d'impedimento o assenza del Referente, il Concessionario dà tempestiva notizia all'Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del Referente sostituto per la durata dell'impedimento o assenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del Referente e/o del Referente sostituto, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inadeguati alle esigenze del Servizio, senza che il Concessionario possa sollevare alcuna obiezione.

7.7. Personale del Concessionario

In relazione all'impiego di proprio personale nell'esecuzione del Servizio, il Concessionario:

- si impegna ad avvalersi di personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del Servizio medesimo;
- dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, **l'elenco nominativo del personale** che intende impiegare durante il servizio, con i relativi dati anagrafici. Le stesse informazioni dovranno essere fornite in caso di eventuali sostituzioni di personale, affinché l'Amministrazione possa concedere il relativo benestare;
- è tenuto, tramite il proprio Referente, a rapportarsi con il personale incaricato dal Concedente per la gestione del servizio;
- è responsabile del rispetto, da parte del proprio personale, delle normative in materia igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- è tenuto a fornire al proprio personale addetto all'espletamento del servizio gli adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e un apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa di appartenenza;
- provvede all'immediata sostituzione del personale che si rendesse responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inadeguato, a giudizio del Concedente, allo svolgimento del Servizio;
- si assume, nei confronti dei lavoratori impiegati nel Servizio, all'applicazione di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti (e negli accordi integrativi dello stesso) per il tempo in cui si esegue la concessione con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione. Si impegna, inoltre, alla stipula delle assicurazioni obbligatorie e al pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro.

Tutti gli addetti al lavoro devono evitare di intrattenersi e/o aggirarsi nella Caserma e nelle aree adiacenti. Al termine del servizio gli addetti hanno l'obbligo di lasciare i locali della struttura.

Il personale impiegato dovrà essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale del Corpo della Guardia di Finanza e degli utenti. Inoltre, dovrà aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti. Nello svolgimento del servizio si dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività operative o di Caserma.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto su tutti i fatti o circostanze dei quali sia venuto casualmente a conoscenza, inerenti alla sfera del personale o a quella istituzionale del Corpo della Guardia di Finanza,

È fatto divieto al personale del Concessionario, per imprescindibili esigenze di riservatezza, di usare, all'interno delle infrastrutture oggetto del servizio, apparecchi fotografici e registratori audiovisivi.

8. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la subconcessione e la cessione, anche parziale, del contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati. È vietato al Concessionario, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo. È vietato Inoltre l'utilizzo degli spazi messi a disposizione dal Concedente per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati.

9. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE

Gli alimenti e le bevande in fornitura dovranno rispettare i CAM stabiliti al punto 2.2.2. e seguenti del D.M. 09/04/2025 sopra richiamato.

9.1 Paniere prodotti e caratteristiche minime

Di seguito si elenca il "paniere prodotti" da erogare, mediante i distributori automatici, nell'ambito della somministrazione in oggetto, con le relative caratteristiche minime.

A) BEVANDE CALDE:

- CAFFÈ: dovrà essere del tipo miscela bar, prima scelta con miscela di 70% arabica e 30% robusta macinato all'istante;
- CAFFÈ ESPRESSO con grammatura minima di 7 gr. di caffè per ogni erogazione;
- CAFFÈ ESPRESSO MACCHIATO con grammatura minima di 7 gr. di caffè e di 4 gr. di latte per ogni erogazione;
- CAFFÈ DECAFFEINATO solubile con grammatura minima di 1,5 gr. di caffè per ogni erogazione;
- CAFFÈ DECAFFEINATO MACCHIATO con grammatura minima di 1,5 gr. di caffè e di 4 gr. di latte per ogni erogazione;
- CAFFÈ GINSENG con grammatura minima di 7 gr. di caffè per ogni erogazione;
- CAFFÈ GINSENG MACCHIATO con grammatura minima di 7 gr. di caffè e di 4 gr. di latte per ogni erogazione;
- CAPPUCCINO: con grammatura minima di 7 gr. di caffè e 6 gr. di latte per ogni erogazione;
- CAPPUCCINO decaffeinato solubile con grammatura minima di 1,5 gr. di caffè e 6 gr. di latte per ogni erogazione;
- CAPPUCCINO CON CIOCCOLATA: con grammatura minima di 7 gr. di caffè, 6 gr. di latte e 3 gr. di cioccolato per ogni erogazione;

- ORZO SOLUBILE con grammatura minima di 2,5 gr. di orzo per ogni erogazione;
- ORZO SOLUBILE MACCHIATO con grammatura minima di 2,5 gr. di orzo e di 4 gr. di latte per ogni erogazione;
- LATTE: grammatura minima di 8 gr. di latte in polvere per ogni erogazione;
- THE: almeno 13 gr. di the in polvere per ogni erogazione;
- CIOCCOLATA: almeno 23 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione
- Sarà possibile prevedere anche erogazioni combinate; cappuccino + cioccolato, cioccolato + latte, cioccolato extra-forte, orzo + latte, etc.

B) BEVANDE FREDDI:

- ACQUA NATURALE (PET) da 50 cl.; ACQUA FRIZZANTE (PET) da 50 cl.
- BIBITE IN LATTINA da 33 cl.
- BIBITE IN BOTTIGLIA (PET) (the, integratori, succhi di frutta, ecc.) da 50 cl.
- SUCCHI DI FRUTTA IN BRICK o PET da 20 cl.
- YOGURT IN BOTTIGLIA da 20 cl.

C) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI

- CRACKERS (vari gusti);
- PATATINE (vari gusti);
- TARALLI (vari gusti);
- SNACKS SALATI (es. Tuc Saiwa, schiacciatine. crostini) o similari;
- CAMELLE (astuccio);
- BISCOTTI DOLCI o similari;
- NOCI/NOCCIOLINE/FRUTTA SECCA IN GENERE,
- CORNETTI DOLCI RIPIENI (vari gusti);
- BARRETTE O SNACKS DOLCI AL CIOCCOLATO (Twix, M&M, Mars, Bounty, KitKat, Bueno, Duplo. etc.);
- SNACKS DOLCI (crostate farcite con confettura o similari);
- WAFER (vari gusti);
- CROSTATA ALLE CONFETTURE,

D) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI FRESCI

- TRAMEZZINI da minimo (farcitura non meno 40% del peso):
- PANINI FARCITI da minimo (farcitura non meno del peso);
- SNACKS FRUTTA e/o VERDURA;

CARATTERISTICHE ALIMENTARI DEI PRODOTTI

I tramezzini in fornitura dovranno essere preparati con i seguenti ingredienti: pane 45%, pane al latte di tipo "0" con strutto trattato con alcool etilico (farina di grano tenero tipo acqua, latte intero 7%, strutto 4%, lievito, sale, destrosio); farcitura (tramezzino costituito da due fette di pane speciale sovrapposte) composta, In alternativa, con i seguenti ingredienti:

Prosciutto cotto e maionese

- prosciutto cotto 29% (di cui carne di suino acquai amidi, sale, destrosio, lattosio, zucchero, proteine del latte, aromi, gelificante: carragenina; antiossidante: sodio ascorbato; conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio)

- maionese 26% (olio di semi di girasole, acqua, uova, amido modificato di mais, sciroppo di glucosio, aceto di vino, sale, acidificante: acido lattico; conservante; sorbato di potassio).

Pomodoro e mozzarella:

- pomodoro 12%, capperi, amido modificato di mais. basilico 0,1%, aromi;
- mozzarella 23%;
- maionese 20% (olio di semi di girasole. acqua, uova. amido modificato di mais. sciroppo di glucosio aceto di vino, sale, acidificante: acido lattico; conservante: sorbato di potassio)

Salame e Formaggio:

- salame 25% (carne di suino, sale. latte scremato in polvere, spezie. destrosio);
- formaggio tipo Edamer 20% (in alternativa può essere utilizzato formaggio a pasta semicotta. molle, con occhiatura stagionato per almeno 20 giorni);
- maionese 10% (semi di girasole, acqua, uova, amido modificato di mais, sciroppo di glucosio. aceto di vino, sale, acidificante: acido lattico; conservante: sorbato di potassio).

Salsa Tonnata:

- tonno in olio di semi 35%. acciughe, capperi, aceto:
- maionese 20% (olio di semi di girasole, acqua, uova, amido modificato di mais, sciroppo di glucosio, aceto di vino, sale, acidificante: acido lattico; conservante: sorbato di potassio).

I panini e focaccine in fornitura dovranno essere preparati con i seguenti ingredienti:

pane 56%: pane speciale prodotto con farina di grano tenero tipo "O".

farcitura 44%: composta, in alternativa, con i seguenti ingredienti:

Prosciutto cotto e formaggio;

- prosciutto cotto 22% (di cui carne di suino 82%, acqua, sale, destrosio, antiossidante: eritrobato di sodio conservante; nitrito di sodio);
- formaggio Edamer 22% (latte, sale, caglio, fermenti lattici) – o in alternativa può essere utilizzato formaggio a pasta semicotta, molle, con occhiatura larga, stagionato per almeno 20 giorni);
- salame di tipo Milano 44%.

I descritti prodotti, inoltre, devono:

- I) essere delle primarie e più diffuse marche a livello nazionale, garantiti per qualità, igiene e freschezza;
- II) essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria;
- III) essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi In materia di O.G.M e grassi idrogenati, risultante da apposita attestazione da parte del

Concessionario da produrre entro 5 (cinque) giorni solari dall'installazione dell'ultimo distributore (cfr. paragrafo 6.2 del presente Capitolato);

IV) essere ben visibili all'acquirente ed indicare chiaramente prezzo, marca, data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione; al riguardo, i prodotti non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il/ _" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata;

V) rispettare la scadenza cosiddetta "Shelf-life" di prodotto, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto.

La vendita di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, comporterà l'irrogazione di penali con le modalità previste al paragrafo 13 "PENALI" del presente Capitolato Tecnico.

Il concessionario deve garantire la ricarica degli alimenti in modo continuativo ed in ogni caso non oltre 24 ore dall'avvenuta segnalazione, anche informale, da parte di un singolo Reparto dell'Amministrazione interessato della mancanza anche di un singolo prodotto.

L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli previsti contrattualmente, dovrà essere concordata con l'Amministrazione.

La somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal "Paniere prodotti", comporterà l'applicazione delle penali previste. In nessun caso possono essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

9.2. Intolleranze e allergie

Il Concessionario è tenuto a segnalare con appositi avvisi e/o liste, pena l'applicazione delle relative penali, gli alimenti e le bevande che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza.

A titolo di esempio, deve essere segnalata la presenza di;

- cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro;
- crostacei e prodotti a base di crostacei:
- uova e prodotti a base di uova,
- pesce e prodotti a base di pesce;
- arachidi e prodotti a base di arachidi;
- soia e prodotti a base di soia;
- latte e prodotti a base di latte;
- frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, etc.);
- senape e prodotti a base di senape;
- semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
- anidride solforosa e solfiti;
- lupini e prodotti a base di lupini;
- molluschi e prodotti a base di molluschi;

10. PREZZI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per giustificati motivi, non ne ritenga opportuna l'erogazione. **All'avvio dell'esecuzione del contratto, il Concessionario è tenuto a fornire la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca delle relative schede tecniche nonché dei prezzi applicati per l'utenza (IVA inclusa).**

I prezzi di vendita dei prodotti, erogati dalle apparecchiature di distribuzione automatica, offerti in sede di gara non possono subire variazioni per almeno 12 (dodici) mesi dalla data del verbale di installazione del servizio in oggetto.

Oltre tale periodo, il Concessionario ha la facoltà di avanzare formale richiesta di adeguamento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. L'adeguamento dei prezzi avviene su base annuale ed ha come parametro l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente, in caso di variazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) rispetto all'inizio del contratto.

L'adeguamento dei prezzi è operato percentualmente sul valore eccedente la predetta variazione del 5% (cinque per cento). L'applicazione dei nuovi prezzi è, ad ogni modo, subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, alla quale viene riservata ogni valutazione sulla relativa congruità.

Resta inteso che la revisione dei prezzi non può avere in alcun caso efficacia retroattiva ed è ammessa solo qualora non possa ricondursi al normale rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio.

Tenuto conto della modalità di erogazione del Servizio, mediante distributori automatici, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali richieste di revisione dei prezzi calcolate sulla misura dei € 0,05 (cinque centesimi di euro) o multipli.

L'Amministrazione concedente può effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi delle competenti Autorità, senza che il Concessionario possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti, pena la risoluzione del contratto. Con particolare riferimento ai prodotti freschi, al fine di impedire inutili sprechi, il Concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni. Il Concedente dovrà essere in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche, anche provvedendo a proprie spese ad analisi chimiche dei prodotti.

Ogni contestazione da parte dell'Amministrazione deve avvenire mediante comunicazione formale per cui il Concessionario si impegna a rispondere tempestivamente, nel più breve tempo possibile.

I prezzi si intendono fissi e invariabili, salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di revisione prezzi, prevedendo, pertanto, l'applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. nr. 36/2023 del Codice Civile.

L'introduzione di nuovi generi, da inserire tra i prodotti in somministrazione o in vendita presso il bar, al listino preesistente deve essere autorizzata dall'Amministrazione a giudizio insindacabile di quest'ultima, constatata l'opportunità e la congruità del prezzo di cessione.

11. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza a detti obblighi, l'aggiudicatario costituirà una garanzia definitiva pari al 5% del valore della concessione, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ("Codice dei Contratti Pubblici").

La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione.

La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, da cauzione o da garanzia fideiussoria.

L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di concessione e cesserà al termine dello stesso.

L'escussione avverrà nel caso del mancato rispetto da parte del concessionario di una o più obbligazioni presenti nel contratto di concessione, previa formale contestazione.

12. IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO

Ogni qualvolta venisse rilevata una mancanza nell'espletamento dell'incarico, il Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione tramite comunicazione (mezzo posta elettronica certificata P.E.C.), lo rappresenterà all'impresa che, entro otto giorni, provvederà a fornire le opportune controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero qualora le controdeduzioni fossero valutate insufficienti dall'Amministrazione, il Responsabile di Fase menzionato informerà il Responsabile Unico del Progetto che valuterà i provvedimenti da adottare, compresa l'irrogazione delle penalità previste dal successivo articolo.

13. PENALI

Il Concessionario incorre nelle penalità previste dal presente Capitolato in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse. In particolare, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare penali per ogni singola inadempienza di seguito specificata.

L'irrogazione della penale sarà preceduta da apposita contestazione (anche eventualmente riferita a più sanzioni distinte) a mezzo PEC all'indirizzo del concessionario, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni lavorativi.

La contestazione evidenzierà, fra l'altro, l'inadempienza riscontrata e l'importo della penale commisurato ai seguenti fattori (anch'essi esplicitati nella comunicazione): le conseguenze provocate, oppure che avrebbero potuto essere causate, dall'evento contestato, la sua eventuale ripetitività/frequenza e il numero dei clienti eventualmente coinvolti.

Per la riscossione delle penali, ovvero in caso di inadempimento ripetuto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di incamerare la garanzia definitiva e/o, in casi di comprovata gravità e/o risolvere il contratto.

Si riporta di seguito un elenco riepilogativo delle penali da includere nel contratto da stipulare con il Concessionario:

- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella installazione e attivazione dei distributori;
- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo di consegna dell'elenco dettagliato dei distributori automatici installati e dei prodotti erogati;
- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella riparazione di guasti, disservizi o sostituzione dei distributori;

- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di assenza accertata di due o più prodotti elencati nel “paniere dei prodotti”. La medesima penale è prevista per l'erogazione di prodotti difformi rispetto a quelli elencati nel “paniere prodotti”;
- € 200,00 (euro duecento/00) per ogni mese di ritardo nel pagamento del canone annuo;
- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna di copia della prova del pagamento del premio annuale assicurativo.

È fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

14. NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Il Codice civile e le altre disposizioni normative già emanate o, che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sotto richiamati;
- Il Codice dei contratti pubblici;
- la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di attuazione;
- le clausole del contratto che sarà stipulato;
- le disposizioni del presente Capitolato Tecnico, ove richiamato nel contratto o nel bando o nella lettera di invito;
- le disposizioni previste dagli appositi disciplinari tecnici, ove richiamati nel contratto o nel bando o nella lettera di invito o nel Capitolato Tecnico.
- Il Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze 17/10/2025 nr. 188 recante il regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale della futura concessione.

Il subappalto e l'avvalimento sono consentiti nei limiti fissati dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “codice dei contratti pubblici”.

In caso di trasformazione sociale, cessione d'azienda o analoghe ipotesi, l'Amministrazione potrà proseguire il rapporto con il successore del concessionario, purché rispetti i requisiti richiesti.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo n. 1456 del Codice Civile il contratto può essere risolto di diritto, a seguito della notifica della determina di risoluzione da parte dell'Amministrazione a mezzo PEC, ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, oltre che nei casi in specie indicati nel presente Capitolato, nei seguenti casi:

- 1) la perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici;
- 2) mancata attivazione del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto;
- 3) violazioni del divieto di subconcessione e di cessione del contratto;
- 4) per interruzione del servizio oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo che il gestore non dimostri che essa sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 5) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente ed alla mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e accordi integrativi;
- 6) violazioni/inosservanze delle norme legislative e regolamentari nonché delle prescrizioni contrattuali in materia igienico-sanitaria;
- 7) danni provocati alle strutture e ai beni dell'Amministrazione;
- 8) rifornimento e mancata sostituzione di prodotti oltre la data di scadenza e di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità;
- 9) frode e negligenza grave;

- 10) reiterata inadempienza al pagamento del canone di concessione demaniale;
- 11) in ogni altro caso previsto per legge;
- 12) per motivi di pubblico interesse;
- 13) in caso di comminazione di tre diffide derivanti da irregolarità gravi che non siano state adeguatamente giustificate ovvero le cui giustifiche l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritiene non valide;
- 14) per applicazione di almeno 5 penali;
- 15) violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché violazioni accertate ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 ovvero la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavori e integrativi locali;
- 16) revoca all'Impresa stessa, delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio affidato;
- 17) ogni altro caso previsto dalle leggi e regolamenti.

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva inviata dall'Amministrazione al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso dalla concessione dovrà essere disposto con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato il contratto e nel caso di recesso per colpa imputabile all'affidatario insorgerà per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'Impresa. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Impresa tramite posta elettronica certificata e conterrà l'indicazione dei nuovi termini dell'esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Alla ditta inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato da eventuali crediti dell'impresa senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa. L'Impresa è tenuta a comunicare, a mezzo PEC, ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. È facoltà dell'impresa recedere dal contratto prima della sua scadenza, solo per giusta causa o giustificato motivo, dandone preavviso con almeno sei mesi di anticipo.

16. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e succ. modifiche, i dati personali forniti in vista della formalizzazione della concessione o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di legge, tenuta di registri e scritture varie, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche. Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia manualmente sia mediante l'uso di sistemi automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten. Col. Riccardo Scuderi)